

Deliberazione della Giunta Regionale 1 marzo 2019, n. 17-8482

L.r. 29 dicembre 2015, n. 28, articolo 19 - Misura di sostegno finanziario a favore di polizze in campo zootecnico - Parziale modifica della D.G.R. n. 8-5127 del 5 giugno 2017.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Premesso che:

la legge regionale n. 28 del 29 dicembre 2015 di assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e disposizioni finanziarie, all'articolo 19 istituisce una misura di sostegno finanziario a favore di polizze in campo zootecnico, a copertura dei rischi gravanti sugli allevamenti operanti in Piemonte, anche ad integrazione di analoghi aiuti nazionali;

- il comma 2, articolo 19 della predetta legge, prevede che le domande di aiuto per il contributo regionale possano essere presentate anche avvalendosi dei Consorzi di difesa di cui al Capo III del d.lgs 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38), i quali provvedono all'erogazione del contributo regionale alle imprese zootecniche consorziate ed assicurate per il loro tramite;

- il comma 4 della predetta norma demanda alla Giunta regionale la regolamentazione e la definizione delle tipologie di polizze ammesse alla presente misura di sostegno, nonché i conseguenti atti applicativi;

- la norma stessa, al comma 5, autorizza una spesa annuale fino ad un massimo di € 2.000.000,00;

richiamata la D.G.R. n. 8 – 5127 del 5 giugno 2017, recante “L.r. 29 dicembre 2015, n. 28, articolo 19 – misura di sostegno finanziario a favore di polizze in campo zootecnico – approvazione delle disposizioni applicative per gli anni 2017, 2018 e 2019”, che al punto 2.6 così dispone, per le garanzie assicurative a finanziamento esclusivamente regionale:

“2.6. il contributo regionale, per le restanti garanzie assicurative, sia parametrato alla quotazione più bassa (espressa come rapporto tra il premio complessivo e il valore assicurato complessivo), per ciascuna tipologia di garanzia, tra quelle presentate annualmente alla Regione Piemonte (con l'indicazione dei predetti valori nelle relative polizze) per la richiesta del relativo contributo”;

dato atto che:

la verifica della sopra citata disposizione trova la sua applicazione nella fase di istruttoria della documentazione di rendicontazione presentata dai Consorzi di difesa per ottenere l'erogazione del saldo del contributo regionale;

con la Determinazione Dirigenziale n. 925 del 28 agosto 2018 si è stabilito il termine del 30 novembre 2018 per la trasmissione al Settore competente della rendicontazione relativa al contributo regionale concesso ed erogato ai beneficiari finali, per il finanziamento delle garanzie assicurative a contribuzione esclusivamente regionale per l'anno 2017 (garanzie dalla n. 3 alla 7 di cui alla D.G.R. n. 8 – 5127 del 5 giugno 2017);

alla scadenza del suddetto termine sono pervenute le rendicontazioni dei Consorzi di difesa CO.SM.AN., di Cuneo e di Alessandria;

i valori ottenuti dall'applicazione del confronto di cui al richiamato punto 2.6 della D.G.R. n. 8 - 5127 del 5 giugno 2017, sono risultati estremamente variabili, persino all'interno della medesima compagnia assicurativa (come da verbale istruttorio del 13 febbraio 2019 agli atti del Settore competente);

questa estrema variabilità nei risultati è conseguenza del fatto che la risultante del premio assicurativo deriva dalla moltiplicazione del valore assicurato per la tariffa di rischio assicurativo;

tale tariffa, che esprime il rischio di accadimenti dei sinistri, può essere influenzata (dipende dal grado di complessità dell'analisi dati condotta dalla compagnia) a sua volta da diversi fattori: localizzazione dell'allevamento (provincia, quota altimetrica..), tipologia di allevamento, specie animale allevata, razza;

preso atto, inoltre, che poichè i Condifesa di Cuneo e Alessandria hanno rendicontato un numero estremamente esiguo di soggetti in copertura assicurativa, il loro confronto con le garanzie assicurative del CO.SM.AN., che raccoglie invece migliaia o centinaia di assicurati (a seconda della garanzia), rende il confronto improponibile ed errato metodologicamente;

ritenuto necessario sostituire il richiamato disposto di cui al punto 2.6 della sopra citata deliberazione utilizzando come parametro di contenimento della spesa pubblica il rapporto tra premio assicurativo su base annuale e numero di assicurati, per ciascuna garanzia assicurativa;

ritenuto altresì di stabilire, per il periodo 2017 – 2019, una variazione ammessa in aumento di tale parametro per le garanzie assicurative a finanziamento parziale fino al 20% su base annuale e fino al 30% su base triennale, mentre per le garanzie assicurative che possono essere anche totalmente finanziate gli aumenti sono ammessi sino al 15% su base annuale e sino al 20% su base triennale;

ritenuto, inoltre, che il contributo concesso in sede di riparto fondi ed erogazione dell'acconto, a seguito delle domande pervenute dai Consorzi di difesa per il finanziamento delle suddette garanzie assicurative, debba essere rideterminato, in sede di erogazione del contributo regionale a saldo, rapportandone l'importo alle soglie ammesse di aumento del parametro della verifica sopra evidenziata qualora vi sia un superamento delle stesse;

ritenuto, pertanto, opportuno modificare parzialmente la D.G.R. n. 8 – 5127 del 5 giugno 2017, sostituendo il testo del punto 2.6 del dispositivo con il seguente:

“ 2.6. il contributo regionale, per le restanti garanzie assicurative e per ciascuna di esse, per il periodo 2017 – 2019, non possa aumentare oltre le seguenti soglie (determinate dall'applicazione del parametro dato dal rapporto tra premio assicurativo su base annua e numero di assicurati): il 20% su base annuale ed il 30% su base triennale per le garanzie assicurative a finanziamento parziale ed il 15% su base annuale ed il 20% su base triennale per le garanzie che possono essere anche totalmente finanziate;

2.6bis. il contributo concesso in sede di riparto fondi ed erogazione dell'acconto sia rideterminato, in sede di erogazione del contributo regionale a saldo, rapportandone l'importo alle soglie ammesse di aumento del parametro della verifica di cui al punto 2.6 qualora vi sia un superamento delle stesse;”

attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17 ottobre 2016;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

per quanto espresso in premessa, la Giunta regionale, unanime,

delibera

1. di modificare parzialmente la D.G.R. n. 8 - 5127 del 5 giugno 2017, sostituendo il testo del punto 2.6 del dispositivo con il seguente:

“ 2.6. il contributo regionale, per le restanti garanzie assicurative e per ciascuna di esse, per il periodo 2017 – 2019, non possa aumentare oltre le seguenti soglie (determinate dall’applicazione del parametro dato dal rapporto tra premio assicurativo su base annua e numero di assicurati): il 20% su base annuale ed il 30% su base triennale per le garanzie assicurative a finanziamento parziale ed il 15% su base annuale ed il 20% su base triennale per le garanzie che possono essere anche totalmente finanziate;

2.6bis. il contributo concesso in sede di riparto fondi ed erogazione dell’acconto sia rideterminato, in sede di erogazione del contributo regionale a saldo, rapportandone l’importo alle soglie ammesse di aumento del parametro della verifica di cui al punto 2.6 qualora vi sia un superamento delle stesse;”

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso il presente provvedimento, ove si vanti una posizione di interesse legittimo, è ammessa, entro 60 giorni dalla sua comunicazione o dalla sua piena conoscenza, proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.Lgs n. 33/2013, sul sito ufficiale della Regione Piemonte, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

(omissis)